

REPUBBLICA ITALIANA
SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
(Codice Fiscale 80213470588)

CIG B656E187A4

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società (da completare all'atto della stipula), con Sede Legale in (da completare all'atto della stipula) per lo studio e realizzazione di un dimostratore tecnologico di un giroscopio quantistico, per un importo complessivo di Euro *** (***/00) I.V.A. non imponibile.

L'anno duemila venticinque, (da completare all'atto della stipula) in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale nr. 80213470588) innanzi a me, Dott.ssa (da completare all'atto della stipula), Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della Legge 16/02/1913, nr.89, come modificato dalla Legge del 28/11/2005, nr.246,

SONO COMPARI

- il Dott. (da completare all'atto della stipula) - Dirigente nel Ministero della Difesa (Segretariato Generale della Difesa e Direzione degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa (di seguito A.D. o "Noleggiatore");

- il Dott. (da completare all'atto della stipula), nato a **** il *****, in qualità di Amministratore Delegato della società *****. (di seguito la "Società") con sede legale in **, - codice fiscale e partita I.V.A. nr.*****, come risulta dalla Dichiarazione sostitutiva del certificato camerale del **/**/**** (da completare all'atto della stipula).

La Società e l'A.D. sono nel prosieguo indicate singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto (di seguito "Contratto") in forma pubblica amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- con il fg. M_D MSTAT prot. Nr. 0033578, in data 17/04/2024, lo Stato Maggiore della Marina (MARISTAT), ha dato mandato a NAVARM

per procedere allo studio e sviluppo di un prototipo di giroscopio basato sui principi della fisica quantistica;

- a seguito della Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre **n. 88 del 21 dicembre 2024** del Sig. Direttore di NAVARM, è stata esperita Procedura Ristretta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 208/2011 e dell'art. 72 del D.lgs. 36/2023, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, con prezzo posto a base della Gara di € 3.980.000,00 (Euro tremilioninovecentoottantamila/00), IVA esente.
- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli artt. 19, 22 e 25 del D.lgs. 208/2011 mediante Piattaforma del CONSIP-MEF in modalità ASP (G.391.UE);
- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della Società *** per l'importo complessivo di € *** (Euro ***/00) oltre IVA esente (da completare all'atto della stipula);
- con la Determinazione di Aggiudicazione *** del **/**/2025 del Direttore pro-tempore di NAVARM è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs 36/2023, l'aggiudicazione dell'appalto a favore della Società **** (da completare all'atto della stipula);

- il R.U.P., con il dispaccio prot. *** in data **/**/2025 di NAVARM, ha comunicato l'aggiudicazione dell'appalto alla Società (da completare all'atto della stipula);

Le appendici menzionate nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e sono di seguito elencate:

- **Appendice A** - Patto d'Integrità sottoscritto dalla Società;
- **Appendice B** - Dichiarazione *Anti-pantouflage* sottoscritto dalla Società.

Gli Annessi di seguito elencati, acclusi al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante:

- **Annesso n. 01** - Specifica Tecnica (da aggiornare con l'offerta tecnica);
- **Annesso n. 02** - Termini di adempimento e importi;
- **Annesso n. 03** - Clausola di rinegoziazione, revisione del prezzo e varianti in corso di esecuzione;

Nel seguito del presente Contratto, e nei relativi annessi, ove leggasi:

- "A.D." dovrà intendersi la "Amministrazione Difesa";
- "NAVARM" dovrà intendersi la "Direzione degli Armamenti Navali" anche denominata "Stazione Appaltante";
- "MMI", dovrà intendersi la "Marina Militare Italiana", che è la

destinataria dell'oggetto contrattuale;

- "MARISTAT", dovrà intendersi lo "Stato Maggiore della Marina Militare Italiana" (anche denominato "SMM");
- "E.C.", dovrà intendersi l'"Ente Committente";
- "R.U.P.", dovrà intendersi il "Responsabile Unico del Progetto" contrattuale;
- "D.E.C.", dovrà intendersi il "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale";
- "CVC", dovrà intendersi la "Commissione di Verifica di Conformità" della generica fornitura contrattuale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE E GERARCHIA DEI DOCUMENTI)

1.1 Tenuto conto che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare, si è ritenuto che, per l'esecuzione del presente Contratto, valgono le condizioni fissate dal D.Lgs. nr.208/2011 e relativo Regolamento applicativo di cui al D.P.R. nr.49 del 13/03/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. nr.236 del 15/11/2012 e del D.Lgs. nr.36/2023, nonché dei RR.DD. nr.2440/1923 e nr.827/1924 che,

benché non allegati al presente Contratto, ai sensi dell'art.99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.C.G.S.), ne costituiscono parte integrante.

1.2 Nell'esecuzione del Contratto, la Società si uniformerà alle norme di cui al precedente articolo 1.1. e alle prescrizioni particolari del presente Contratto e dei relativi **Annessi**;

1.3 In caso di contrasto fra quanto indicato nel presente Contratto e negli Annessi prevarrà quanto indicato nel Contratto.

1.4 Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che il presente Contratto resterà valido fino all'assolvimento di tutte le reciproche obbligazioni assunte con il presente contratto. Decorso il termine predetto, le Parti si intenderanno sciolte da ogni vincolo derivante dal presente contratto e non potranno avanzare alcuna pretesa economica. Il dettaglio dei termini di adempimento è riportato nell'**Annesso n. 02** del presente contratto.

1.5 La Società si obbliga a non fornire ad alcun soggetto pubblico o privato, esterno al presente Contratto o alla sua esecuzione, informazioni tecniche che afferiscano al presente Contratto.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

2.1 Il Responsabile unico del Progetto (d'ora in avanti R.U.P.) è il Capo della 8^a Divisione pro tempore di NAVARM.

2.2 Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto "DEC" verrà indicato dal RUP successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

2.3 La comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale (T0) avverrà successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente Contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO DEL CONTRATTO)

4.1 La Società si impegna a erogare i servizi e le forniture dovuti, articolati in Fasi (o Lotti), nel rispetto delle condizioni specificate nel presente Contratto.

4.2 Le prestazioni, Al pari di quanto indicato nella "Specifica Tecnica" in **Annesso n. 01**, che costituisce parte integrante del presente Contratto, sono articolate come segue:

FASE 1 - Lotto 1: Analisi e valutazione tecnologica preliminare;

FASE 2 - Lotto 2: definizione delle specifiche funzionali e progetto di un dimostratore tecnologico del giroscopio quantistico;

FASE 3 - Lotto 3 OPZIONALE: sviluppo del dimostratore tecnologico;

FASE 4 - Lotto 4 OPZIONALE: fornitura di un software di simulazione del funzionamento del giroscopio quantistico.

4.3 E' facoltà dell'A.D. esercitare il diritto di opzione per le Fasi 3 e 4 mediante apposita comunicazione da inviarsi alla Società entro 360 (trecentosessanta) giorni solari decorrenti dalla data dell'emissione da parte del R.U.P., del Certificato di Pagamento delle prestazioni relative alle attività della Fase precedente.

4.4 La documentazione, le prestazioni e i materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui all' "Appendice Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

4.5 In relazione alle attività del progetto, valutata l'assenza di interferenze, e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

4.6 È fatto obbligo alla Società di redigere un DUVRI, da sottoporre per la preventiva accettazione all'Amministrazione, in tutti i casi in cui personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della Società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3 bis del D. lgs. 81 del 2008. In ogni caso, la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti

durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

5.1. L'importo complessivo del Contratto è di Euro xxx (I.V.A. non imponibile) (da completare all'atto della stipula), comprensivo dei costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società.

5.2 L'importo complessivo della **Fase 1 - Lotto 1** è di€ xxxx.xxx,00 (euro /00), di cui € xxxx (xxxx/xx) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni.

5.3 L'importo complessivo della **Fase 2 - Lotto 2** è di€ xxxx.xxx,00 (euro /00), di cui € xxxx (xxxx/xx) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni

5.4 L'importo complessivo della **Fase 3 - Lotto 3** è di€ xxxx.xxx,00 (euro /00), di cui € xxxx (xxxx/xx) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni

5.5 L'importo complessivo della **Fase 4 - Lotto 4** è di€ xxxx.xxx,00 (euro /00), di cui € xxxx (xxxx/xx) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni

I termini di adempimento e gli associati importi delle rate di pagamento, sono indicati nell'**Annesso n. 02**.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altra Società in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

7.1. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, come specificate all'art.117 del D.Lgs. nr.36/2023, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n. xxx (da completare all'atto della stipula), riferita all'intero importo contrattuale, pari a € xxx, rilasciata da xxx (da completare all'atto della stipula), in applicazione degli artt. 117 comma 3 e 106 comma 8 del D.Lgs.

nr.36/2023, e pari a € xxx, corrispondente al **% (** per cento) dell'importo, essendo la Società in possesso delle certificazioni del sistema di qualità, UNI EN ISO 9001:2015, e ambientale UNI EN ISO 14001 (da completare all'atto della stipula).

7.2. La fideiussione avrà validità decorrente dall'avvio dell'esecuzione contrattuale fino all'adempimento degli obblighi contrattuali e sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art.117 comma 8 del D.Lgs. nr.36/2023 in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della fideiussione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'A.D., con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte della Società, del Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P.

Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione delle Fasi opzionali, con le modalità descritte nell'**articolo 4** del presente contratto, la Società, in seguito a comunicazione da parte dell'A.D., dovrà presentare una garanzia pari al 10% dell'importo di ogni Fase opzionale attivata, eventualmente riducibile ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, ESECUZIONE CONTRATTUALE E VERIFICA DI CONFORMITÀ)

8.1. I termini di adempimento e le relative decorrenze, riferiti a ciascuna Fase, sono riportati in **Annesso n. 02**.

8.1.1 L'esecuzione delle Fasi opzionali 3 e 4 è condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- esito favorevole della fase precedente;
- permanere dell'interesse da parte dell'A.D.;
- conferma della disponibilità finanziaria.

Resta inteso che, qualora l'A.D. non intendesse usufruire delle prestazioni previste nei lotti opzionali, la Società non avrà nulla a pretendere al riguardo.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, così come definito nel successivo **ARTICOLO 30 (FORZA MAGGIORE)**, il Contraente non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.2 La comunicazione di approntamento alla verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) le prestazioni oggetto del lotto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

Tale comunicazione dovrà essere corredata dall'Attestato di Conformità

e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dal Paragrafo 6 dell'**Annesso n. 01** Capitolato Tecnico al presente Contratto.

8.2.1 Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo III, Sezione III del D.P.R. 236/2012 (artt.112/119) e secondo le procedure indicate nell'Allegato Tecnico al presente Contratto.

Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda" che saranno sottoposti dalla Società all'approvazione del DEC almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità cui si riferiscono. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità saranno avviate soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

8.2.2 Sulla base di quanto riscontrato nelle prove di verifica di conformità, il DEC indica se le prestazioni siano o meno accettabili.

Qualora vengano rilevati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili, l'organo di verifica determina nel verbale la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Nel caso di rifiuto delle prestazioni la stessa potrà essere ripresentata dall'esecutore entro un termine non superiore alla metà del termine inizialmente previsto.

8.2.3 Gli esiti delle prove di verifica di conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati e inoltrati alla Società e al DEC.

8.2.4 Il processo di verifica di conformità dovrà concludersi con l'emissione del Verbale di verifica di conformità, da emettersi entro il termine di 60 giorni solari decorrenti dalla relativa data di comunicazione di approntamento alla verifica inoltrata dalla Società.

8.2.5 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il DEC dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.3 A conclusione delle suddette prove di Verifica di Conformità con esito positivo, il DEC provvederà ad inviare al RUP il Verbale di Verifica di Conformità, nonché gli altri documenti relativi

all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo). Il RUP, approvato il Verbale, emette il Certificato di Pagamento e lo trasmette alla Società ai fini dell'emissione della fattura e alla 12^a Divisione.

8.4 Una volta completato il progetto, L'A.D. ne manterrà la proprietà intellettuale. Al fine di permettere lo studio e l'implementazione di successivi sviluppi capacitivi riguardanti il progetto, l'A.D. si riserva il diritto di utilizzare il dimostratore per i propri scopi, ivi inclusa la possibilità di trasferirlo temporaneamente, a condizione che vengano stabiliti specifici accordi con la Società. Le modalità e i tempi di tale utilizzo saranno determinati mediante un adeguato coordinamento tra le parti coinvolte.

Con particolare riferimento a quanto previsto in fornitura per la Fase IV (Opzionale) - Fornitura di un software di simulazione del funzionamento del Giroscopio quantistico, I deliverable contrattuali, ivi compreso il codice sorgente del software di simulazione, rimarranno di piena proprietà dell'A.D..

Ad esclusione della Fase IV (Opzionale) sopra menzionata, nell'Allegato Tecnico al presente Contratto sono regolati i diritti derivanti dalla commercializzazione totale o parziale di quanto prodotto nelle Fasi I, II e III e la proprietà degli eventuali brevetti.

8.5 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto, saranno effettuate facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
navarm@postacert.difesa.it

ARTICOLO 09 (SUBAPPALTO)

9.1 Ai sensi dall'art.119 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36, è ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa.

9.2 Almeno **n. 20 gg.ss. (venti giorni solari)** prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto di subappalto, la Società dovrà presentare, presso NAVARM - 11^Divisione/VDA, e, per conoscenza, al R.U.P., all'E.C. e/o D.E.C.:

- il Contratto di subappalto;
- la certificazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal D.lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata;
- una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti alla Società;

- una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti della Società, del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e dall'art. 94 del D.lgs. 36/2023. Dal Contratto di subappalto dovrà risultare, a pena nullità, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alla fornitura di cui all'oggetto contrattuale, e anche nel caso in cui tali contratti non configurino un subappalto, la relativa comunicazione dovrà pervenire a NAVARM - 11^Divisione/VDA e, per conoscenza, al R.U.P..

9.3 I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dal D.lgs. 36/2023.

9.4 I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente Contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'A.D..

9.5 La Società contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'A.D. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile agli

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10/09/2003, n. 276.

9.6 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo, il Contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, NAVARM dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già oggetto di "Verifica di Conformità".

ARTICOLO 10 (TIPOLOGIA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI LAVORATI)

10.1 Nel caso in cui la Società commissioni a Subfornitori terzi la fornitura e/o l'approntamento di materiali e/o macchinari, l'unico responsabile per la buona esecuzione nei riguardi dell'A.D. rimarrà soltanto la Società.

10.2 E' ammessa la subfornitura di beni e servizi destinati ad essere incorporati nella commessa, in conformità a quanto già previsto nel presente Contratto e relativi Annessi.

10.3 La Società dovrà inviare all'A.D. le liste dei nominativi di tutti i potenziali Subfornitori, sia di beni che di servizi, man mano che questi verranno identificati. L'A.D. si riserva un periodo di **n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari)** dall'atto della ricezione di ciascuna

di tali liste per trasmettere alla Società eventuali osservazioni sulla composizione delle liste.

10.4 La Società dovrà inviare all'E.C. e/o D.E.C. copia degli ordini, senza prezzo, delle citate subforniture, per le quali l'A.D. si riserva di formulare eventuali osservazioni entro un periodo di **n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari)**.

ARTICOLO 11 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

11.1 È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dell'esecuzione contrattuale si rendessero necessarie e/o opportune, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

11.2 Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. nr.36/2023 e ai sensi degli artt. 100 e 101 del D.P.R. nr.236/2012.

11.3 L'A.D. ha la facoltà di formalizzare le suddette varianti come segue:

- per quanto attiene le modifiche di dettaglio o le varianti tecnico-procedurali, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, mediante apposito verbale di concordanza sottoscritto dalle parti;
- nel caso in cui le modifiche comportino l'aumento o la diminuzione entro il quinto del prezzo complessivo, previsto in contratto, mediante apposito decreto sottoposto a registrazione da parte degli

organi di controllo, previa sottoscrizione, da parte della Società, di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. La Società non ha diritto ad alcuna indennità o altro emolumento, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto stesso, previa acquisizione del consenso della Società contraente, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei prezzi, in eccedenza rispetto al limite del quinto dell'importo contrattuale, o dei termini di esecuzione previsti in contratto.

11.4 La Società, nei limiti delle modifiche e varianti di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione della fornitura alle condizioni tecniche ed economiche che saranno concordate dalle Parti a seguito delle modifiche e varianti apportate al presente Contratto.

ARTICOLO 12 (DILAZIONE E PROROGA DEI TERMINI)

12.1 Ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. 236/2012, qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini stabiliti in Contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tali termini.

12.2 La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

di ciascun Lotto contrattuale ed adeguatamente motivata nei confronti del D.E.C./E.C., che dopo le opportune verifiche proporrà al R.U.P. il periodo di proroga da riconoscere con congruo anticipo rispetto alla scadenza della rata a cui la richiesta si riferisce.

12.3 Qualunque fatto dell'A.D., anche se previsto in Contratto, che obblighi la Società a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna, giusta quanto previsto dall'art.111 del D.P.R. nr.236/2012.

ARTICOLO 13 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

13.1 Ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. nr. 36/2023, qualora avverse condizioni climatiche, cause di Forza Maggiore, o circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, impediscano temporaneamente l' esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il D.E.C./E.C, proporrà al R.U.P. la sospensione dell'esecuzione contrattuale, indicando, nel "Verbale di Sospensione", da inviare al R.U.P. **entro 15 (quindici) giorni solari** dalla data di presa conoscenza della causa sospensiva, le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

13.2 Ai sensi del comma 2 del citato art.121, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze

sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

13.3 Ai sensi dell'art.106 del D.P.R. nr.236/2012, sono considerate di pubblico interesse, ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione. Il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del Contratto.

13.4 La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del Contratto.

13.5 Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

13.6 Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i **6 (sei) mesi** complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

13.7 Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per cause diverse da quanto previsto dall'art.121 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, comporta il diritto della Società di chiedere il risarcimento dei danni in coerenza con il comma 10 del già menzionato art.121.

ARTICOLO 14 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

14.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dai relativi articoli del presente Contratto, l'A.D. può risolvere il Contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, nonché art. 124 del D.P.R. 236/2012.

14.2 Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del presente contratto:

- la mancata attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la mancata applicazione delle procedure facenti parte del "Sistema di Gestione Ambientale" (ISO 14001), indipendentemente dal fatto che suddetto comportamento sia causa di danno ambientale, (da valutare in fase di offerta).

14.3 L'A.D. ha altresì diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità e per gli effetti di cui all'art.107 del D.P.R. nr.236/2012.

ARTICOLO 15 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati da terzi per le prestazioni oggetto del presente Contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito, derivante da una violazione delle disposizioni dell'art.128 del D.P.R. nr.236/2012.

ARTICOLO 16 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

16.1 Il personale dell'A.D., a ciò delegato, avrà libero accesso agli uffici/stabilimenti della Società allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento dell'esecuzione delle prestazioni da fornire. A tal fine l'A.D. può procedere alle suddette attività nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo, previo adeguato preavviso alla Società. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e, al termine degli stessi, deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al R.U.P. **entro 20 (venti) giorni solari** successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo, la Società dovrà tenere aggiornato il "piano temporale delle attività" e comunicare tempestivamente all'A.D. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

16.2 La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare certificazione in corso di validità e per attività attinenti l'oggetto del contratto, comprovante:

- il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto;
- il proprio documento di valutazione dei rischi;
- l'adozione di un "Sistema di Qualità" certificato ISO 9001;

16.3 Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il Contratto con incameramento della cauzione, in misura proporzionale alla parte di Contratto non eseguita, per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.102, comma 3, del D.P.R. nr.236/2012.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art.120 comma 12 del D.Lgs. nr.36/2023, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12^a Divisione di NAVARM. L'A.D. ha facoltà di accettare o di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario **entro 45 (quarantacinque) giorni solari** dalla notifica della cessione come previsto all'art. 6 dell'All.II.14 al D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)

18.1 La corresponsione alla Società dei prezzi avverrà, previo accertamento da parte dell'A.D. delle prestazioni eseguite, sulla base del documento di controllo, appositamente concordato, che sarà emesso da una C.V.C..

18.2 Il pagamento delle prestazioni oggetto di ciascun Lotto, avverrà nel modo seguente:

- 100% dell'importo contrattuale di ciascun sublotto dopo l'emissione del relativo Certificato di Pagamento da parte del RUP;

18.3 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 e dell'art. 33 dell'all.II.14 al D.Lgs. 36/2023, non è ammessa l'anticipazione del prezzo per le Fasi 1 e 2, in quanto trattasi di attività che, per la loro natura, prevedono preponderanza di prestazioni intellettuali e che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

18.4 Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, in caso di avvio delle Fasi opzionali 3 e 4, è prevista l'anticipazione del prezzo pari al **20% (venti per cento) dell'importo**, che sarà corrisposto, se richiesto, **entro 15 gg.ss.** dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

18.5 L'E.C. e/o D.E.C. provvederà ad inviare tempestivamente al R.U.P., in formato elettronico, un dossier completo costituito dal "Certificato di Verifica di Conformità" comprensivo di altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo maturati e gli eventuali difetti di prestazioni rilevati).

18.6 Successivamente all'emissione del "Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P., la Società provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica intestata a NAVARM - 12^ Divisione/VDA. Detta fattura dovrà essere inoltrata secondo le modalità di cui al D.M. 03/04/2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P". Nello specifico, ciascuna fattura dovrà contenere, oltre all'indicazione degli elementi normativamente previsti, anche i seguenti dati essenziali:

- Numero di subplotto;
- Numero di repertorio del Contratto;
- Numero del Certificato di Pagamento (che coincide con il protocollo del dispaccio di invio dello stesso Certificato),

- L'indicazione del conto corrente dedicato come indicato dall'**articolo 21** del presente Contratto.

18.7 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2002 e successive modifiche, le Parti concordano che i pagamenti saranno disposti, da NAVARM - 12^Divisione/VDA, **entro n. 30 (trenta) giorni solari** decorrenti dalla ricezione della relativa fattura la quale dovrà essere emessa successivamente all'emissione del "Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P..

18.8 Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ)

19.1 Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023 nr.36, saranno previste penalità come di seguito dettagliato:

- qualora la Società incorra in ritardo rispetto ai termini di tempo previsti al precedente articolo 8 e dettagliati in Annesso 02, e tale ritardo risulti non ascrivibile a cause di forza maggiore (cfr. art.31 del contratto), sarà applicata una penalità, pari allo **0.6%** (**zero/6 per mille**) dell'importo del lotto cui si riferisce, per ogni giorno completo di ritardo accumulato. Per i ritardi inferiori alle 24 ore la penalità sarà calcolata, su base oraria, in modo proporzionale.

Resta inteso che durante il suddetto periodo di ritardo, i costi gestionali dell'Unità saranno a completo carico della Società.

19.2 La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il **10% (dieci per cento)** dell'importo del lotto cui si riferisce. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10% (dieci per cento) del valore del lotto cui si riferisce, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

19.4 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre **30 (trenta) giorni solari** decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via PEC, da parte del R.U.P., con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni. L'A.D. si pronuncerà sull'accoglimento o meno dell'istanza.

ARTICOLO 20 (CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE, REVISIONE DEL PREZZO E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE)

Come sancito dall'art.9 del D.lgs. nr.36 del 2023, è ammessa la rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Sono altresì ammesse la revisione del prezzo e le varianti in corso di esecuzione ai sensi

degli artt. 60 e 120 del Codice. Si rimanda a quanto riportato nell'**Annesso 03** per la metodologia da adottare.

ARTICOLO 21 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

21.1 In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. nr.367 del 20/04/1994 e ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136 del 13/08/2010, e s.m.i., i pagamenti in dipendenza del presente Contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato intestato al nome della Società indicato (da compilare all'atto della stipula), e le persone delegate ad operare su di esso sono:

- Nome Cognome, CF XXX;
- Nome Cognome, CF XXX;

21.2 Eventuali variazioni delle coordinate bancarie dovranno essere tassativamente e tempestivamente comunicate dalla Società a NAVARM - 12^Divisione/VDA e, per conoscenza, al R.U.P. La Società dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 22 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

22.1 La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge nr.136 del 13/08/2010, e s.m.i.

22.2 L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al R.U.P. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di ROMA (RM), ITALIA.

ARTICOLO 23 (GARANZIE)

Data la particolare natura della presente impresa, fatte salve le garanzie previste dalla legge, alla Società è richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla Normativa UNI EN ISO 9001:2015.

ARTICOLO 24 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

24.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dall'applicazione delle sanzioni in essa previste.

24.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. nr.36/2023, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'A.D. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 25 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

25.1 Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli artt. 16-bis e 16-ter del R.D. nr.2440 del 18/11/1923, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la Società è tenuto a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

25.2 Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato **entro 5 (cinque) giorni solari** dalla data di stipula del presente Contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al Contratto.

25.3 La fornitura non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, lettera a-bis), del D.P.R. nr.633/1972 (così come modificato dall'art.1 del D.P.R. nr.24 del 29/01/1979). Nel caso di prestazioni / servizi non ricomprese nel citato art.8-bis, l'I.V.A. sarà applicata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

25.4 L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta nella misura fissa di € *******,00 (Euro *******/00) *(da completare all'atto della stipula)*.

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DELLA SOCIETA')

A tutti gli effetti del presente Contratto la Società elegge domicilio presso la sede legale in: Via ***** *****, *******) *(da completare all'atto della stipula)*.

ARTICOLO 27 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

27.1 La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. nr.62 del 16/04/2013 e s.m.i., recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art.2 comma 3 dello stesso D.P.R..

27.2 A riguardo, si dà atto che l'A.D. ha trasmesso alla Società, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. nr.62/2013 e s.m.i., copia del decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. La Società si impegna

a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

27.3 La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. di cui ai precedenti commi sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del Contratto.

27.4 Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per iscritto alla Società il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 28 (INTERPRETAZIONI CONTRADDITTORIE)

In caso di interpretazioni contrastanti tra i contenuti del presente Contratto e quelli della Specifica Tecnica complessiva, prevarrà il Contratto.

ARTICOLO 29 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente Contratto, alla cui stipulazione si addiviene al fine di sancire fra le Parti la conclusione della negoziazione, mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'A.D. soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di legge e il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli

organi di controllo previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti).

L'A.D. provvede a comunicare alla Società l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del Contratto.

In caso di mancata approvazione del Contratto, la Società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

ARTICOLO 30 (FORZA MAGGIORE)

30.1 Per Forza Maggiore si intendono quelle circostanze imprevedute ed imprevedibili, al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata ed il cui verificarsi prescinde da colpa o negligenza della Parte stessa, tali da impedire o ritardare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto. Tra gli eventi che costituiscono Forza Maggiore sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) le guerre, dichiarate o meno, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) gli scioperi a carattere regionale o nazionale e le occupazioni o i blocchi di siti produttivi in relazione a manifestazioni di protesta a carattere nazionale o locale;

c) le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, le pandemie, le epidemie, i terremoti, i maremoti, eventi atmosferici eccezionali ed altri simili eventi;

d) il cosiddetto *factum principis*;

e) uno qualunque dei suddetti eventi che si verifichi in relazione a un subappaltatore o un subfornitore della Società.

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Società, qualora casi riconosciuti di Forza Maggiore che colpiscano la Società e/o i subappaltatori / subfornitori, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

30.2 L'insorgere e il cessare dell'evento di Forza Maggiore dovranno essere comunicati dalla Parte che intende avvalersi delle previsioni del presente articolo all'altra Parte tempestivamente rispetto alla data in cui si è verificato o è cessato l'evento. La Parte che subisce l'evento di Forza Maggiore ha diritto ad un'estensione dei termini contrattuali di durata pari al ritardo provocato dall'evento stesso, compreso il tempo eventualmente necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di Forza Maggiore.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento, deve comunicare al R.U.P. ed al D.E.C. il caso di Forza Maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del Contratto;

- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso e durata presumibile del tempo necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di Forza Maggiore.

La Società deve, altresì, inoltrare tempestivamente, e comunque, ove possibile, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione al collaudo dell'attività compromessa dall'evento, un'istanza di proroga al R.U.P., tramite il E.C./D.E.C.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Direzione Territoriale del Lavoro, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di Forza Maggiore.

30.3 Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Società e/o i subappaltatori / subfornitori. Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroga dei termini contrattuali.

30.4 Qualora l'evento di Forza Maggiore renda impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente Contratto, ovvero nel caso in cui l'evento stesso provochi un ritardo nel programma cronologico superiore a 6 (sei) mesi, le Parti si incontreranno per esaminare le misure e le modifiche contrattuali da adottare, salvo, in caso di disaccordo, il

diritto di ciascuna Parte di chiedere la risoluzione, in tutto o in parte, del Contratto.

ARTICOLO 31 (COMUNICAZIONI)

Le comunicazioni tra le Parti, in relazione al presente Contratto che richiedono termini certi, sono effettuate via PEC.

A tale scopo, gli indirizzi PEC dell'A.D. e della Società. sono di seguito riportati:

- navam (at) postacert . difesa . it;
- **** (da completare all'atto della stipula)

ARTICOLO 32 (CONTROVERSIE)

32.1 Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli articolo 210 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

32.2 Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. La Società

Il (da completare all'atto della stipula)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il R.T.I.

dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

Articoli ...;

p. LA SOCIETÀ

xxx (*da completare all'atto della stipula*)

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott.ssa xxx (*da completare all'atto della stipula*)

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa xxx (*da completare all'atto della stipula*)

ALLEGATO TECNICO

ART 1 – DOCUMENTAZIONE

1.1. ASSICURAZIONE DI QUALITA'

Il direttore dell'Esecuzione potrà richiedere riunioni di avanzamento periodiche per il controllo del programma.

1.2. CERTIFICATO DI CONFORMITA'

L'Aggiudicataria, al termine delle prestazioni/forniture emetterà un "CERTIFICATO DI CONFORMITA'" (C.o.C.) che invierà al Direttore dell'Esecuzione.

ART 2 – ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE

UMANA E AMBIENTALE – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 (REACH)

2.1. L'Aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i..

2.2. L'Aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al precedente comma vigenti al momento della consegna e in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

2.3. Tenuto conto che l'A.D. in base al regolamento REACH si configura come "Utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la

verifica di conformità, l'Aggiudicataria si obbliga a produrre al R.U.P. i seguenti documenti:

a) Una **"Dichiarazione di conformità dei materiali al regolamento REACH"**

dalla quale risulti:

- Di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- Che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) L'elenco dei codici identificativi dei prodotti/materiali impiegati nell'esecuzione del contratto per le attività manutentive, riparazione e fornitura, nonché:

- Per le attività di manutenzione e riparazione le "schede di sicurezza" delle sostanze e miscele chimiche utilizzate e dichiarazioni secondo l'art. 33 del "Regolamento REACH" per gli altri materiali impiegati;
- Per le forniture, dichiarazioni secondo l'art. 33 del "Regolamento REACH".

2.4. La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Società è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

ART 3 - LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257 - NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO

L'Aggiudicataria, in virtù degli obblighi su di essa gravanti ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche, garantisce, e ne darà esplicita dichiarazione, che la fornitura oggetto del presente contratto, comprensiva degli eventuali materiali subappaltati e/o sub-forniti, non contiene amianto.

ART 4 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

La proprietà delle *Foreground Information* (ossia le informazioni tecniche emergenti sviluppate nell'ambito del progetto e relativi risultati prodotti) è dell'A.D., che ne ha finanziato la ricerca. L'A.D.:

- a) Non acquisirà diritti di alcun tipo sulle *Background Information* (ossia le informazioni tecniche pregresse necessarie a raggiungere gli obiettivi del contratto in questione, ma generate al di fuori, o antecedentemente all'esecuzione del presente contratto), fatti salvi i diritti d'uso strettamente necessari per consentire l'impiego della fornitura oggetto del presente contratto nei termini che si andrà a indicare nel seguito;
- b) Acquisirà i diritti di utilizzare le *Foreground Information* nei termini seguenti:
 - L'A.D. avrà il diritto, gratuito e non esclusivo, di usare o far usare, in qualsiasi parte del mondo, per i propri scopi istituzionali le *Foreground Information*.

- L'A.D. si assicura il diritto, gratuito e non esclusivo, di divulgare, copiare, modificare, utilizzare e fare utilizzare le *Foreground Information*, sia modificate che non, per i propri scopi istituzionali. Resta inteso che in caso di modifiche delle *Foregorund Information* nessuna responsabilità sarà attribuibile alla Società.

Si ribadisce che le *Background Information* possono essere utilizzate dalla sola A.D., solo se funzionali agli elementi oggetto di fornitura contrattuale. Nessuna divulgazione è consentita per le *Background Information*. L'A.D. disporrà anche dei seguenti diritti da poter esercitare verso altri Enti Governativi, altre Società, propri fornitori o potenziali tali, previa la definizione di accordo di confidenzialità tra le parti:

- Divulgazione delle *Foreground Information* ai rispettivi fornitori e ai potenziali fornitori (inclusi i sub-contraenti), a scopo informativo;
- Divulgazione e autorizzazione all'uso delle *Foreground Information* per consentire l'espletamento di procedure concorsuali rientranti nei propri scopi istituzionali;
- Divulgazione delle *Foreground Information*, a scopo informativo e di utilizzazione, ad altri soggetti (Società e Enti Governativi) con i quali l'A.D. abbia in corso o preveda di concludere programmi di ricerca della Difesa in cooperazione, o programmi di informazione per la Difesa, nei limiti previsti dal programma;
- Divulgazione per l'utilizzazione delle *Foreground Information*, nei

limiti e in conformità ai soli scopi degli accordi o delle intese di cooperazione per la Difesa, a organizzazioni internazionali.

Nell'ipotesi in cui l'Aggiudicataria decida di sottoporre a brevetto o ad analogo protezione le *Foreground Information* derivanti dal presente contratto, l'A.D. manterrà comunque i diritti sopra indicati a titolo gratuito.

I diritti di divulgazione di cui sopra e riferiti alle sole *Foreground information*, saranno garantiti anche in caso di presenza di brevetti relativi alle *Background information*, fermo restando le esclusioni e i limiti presenti nel presente articolo e nei precedenti capoversi.

Ove sia accertato l'impiego, nell'ambito del contratto, di brevetti o disegni non generati all'interno dello stesso, l'A.D. avrà diritto di richiederne la tempestiva notifica e gli estremi di registrazione. Le *Foreground Information* non includono le *Background Information* relative a specifici prodotti, materiali e processi dei contraenti, esistenti al tempo in cui il contratto è stato stipulato o generate al di fuori dello stesso.

ART 5 – REDEVANCES

Qualora, nel periodo di 3650 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, la Società dovesse stipulare contratti per la costruzione e fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dalle *Foreground Information* scaturite dal presente contratto, essa sarà obbligata a riconoscere delle "redevances" a favore dell'Amministrazione Difesa, consistenti in una parte (calcolata in

percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle "redevances" potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, fino ad un massimo del **4% (quattro per cento)** da applicare quando le prestazioni fornite a terzi siano identiche a quelle oggetto del presente contratto.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'Amministrazione Difesa in contraddittorio con la Società e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La Società assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'Amministrazione Difesa la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di prodotti identici o derivati dalle *Foreground Information* scaturite dal presente contratto.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Difesa e subordinatamente all'impegno e possibilità da parte della Società di mantenere gli obblighi programmati derivanti dal presente contratto.

La Società ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale, la stipulazione dei relativi contratti con terzi e la ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata la Società invierà al Ministero della Difesa - NAVARM,

tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale, copia della relativa fattura.

Il versamento all'Amministrazione Difesa delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato dalla Società con l'osservanza di quanto segue:

- a) Invio, entro 10 (dieci) giorni solari dell'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di atti negoziali di qualsiasi natura, del conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" all'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale. L'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione alla Divisione tecnica competente per materia che a sua volta, qualora concordi sull'importo delle "redevances" dovrà inviare il tutto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12^a Divisione. La predetta divisione inviterà la Società a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;
- b) Versamento delle somme entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della lettera raccomandata con A.R. con cui l'Amministrazione comunicherà le modalità di cui al precedente punto a). Le somme a titolo di "redevances", da versare come sopra indicato, dovranno essere calcolate su ogni pagamento in conto e a saldo delle singole forniture a terzi. In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), la Società dovrà corrispondere gli interessi

legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si riferisce l'inadempienza.